

---

*Ordinanza commissariale 11 febbraio 2004, n. 12.*

**Disposizioni in materia di contributo per l'autonoma sistemazione, per l'anno 2004, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 1997 e del 2000.**

(B.U.R. n. 8 del 25.02.2004)

**Vista** l'ordinanza del Ministro dell'Interno n.2668 del 28 settembre 1997, recante: "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria.";

**Visti**, in particolare, i commi 2, 3, 5 dell'articolo 7, della predetta ordinanza recanti disposizioni per l'assegnazione di un contributo mensile ai soggetti evacuati dagli alloggi distrutti o dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che abbiano trovato un'autonoma sistemazione abitativa;

**Visto** il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ed in particolare, l'articolo 3, comma 7, nella parte in cui dispone che il contributo per l'autonoma sistemazione è concesso, per il periodo strettamente necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di ricostruzione richieda di liberare temporaneamente l'immobile;

**Rilevato** che il sopracitato articolo 3, comma 7, stabilisce che il contributo per l'autonoma sistemazione viene concesso fino alla cessazione dello stato d'emergenza, fissato al 31 dicembre 2004 dal d.p.c.m. 13 gennaio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 gennaio 2004, n. 18;

**Rilevato** che con ordinanza ministeriale 22 dicembre 2000, n. 3101 è stata altresì disposta l'erogazione del contributo per autonoma sistemazione quale misura urgente per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000;

**Visti** l'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3076 del 3 agosto 2000, che estende il beneficio in oggetto agli esercenti le attività commerciali e artigianali, la cui sede aziendale sia stata evacuata per consentire l'esecuzione dei lavori, nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 13 settembre 2000, con la quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella citata ordinanza ministeriale;

**Richiamata** la propria ordinanza n. 46 del 16 febbraio 1998 recante ad oggetto: "Disposizione per la concessione alle Comunità dei contributi previsti dal comma 5 dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.";

**Richiamato** l'art. 7, comma 6 bis, dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997 n. 61;

**Richiamate** le proprie ordinanze commissariali n. 78/2002 e n. 20/2003 recanti disposizioni in materia di contributo per l'autonoma sistemazione;

**Vista** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 gennaio 2004 n. 3333, con la quale sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2004 i termini per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1997 e del 16 dicembre 2000;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

*(Contributo per l'autonoma sistemazione per l'anno 2004)*

1. La concessione del contributo per l'autonoma sistemazione a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 1997 e del 2000 è prorogata al 31 dicembre 2004, secondo le disposizioni e le modalità procedurali stabilite dall'ordinanza commissariale n. 78 del 19 luglio 2002, come integrata dall'ordinanza commissariale n. 20 del 7 marzo 2003.